

Nota interattiva



NUMERO "SPECIALE" DEL 28 MARZO

2024

UECOOP

AGGIORNAMENTI NORMATIVI



NOTA INTERATTIVA N. "Speciale" del 28 marzo 2024

(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all'ultimo monitoraggio effettuato)

Livello Nazionale

LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

Legge 36/2024

15 marzo 2024, n. 36 ["Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo"](#).

La legge è volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo - anche in forma di cooperativa - purché (ART. 2):

- a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- b) almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti (nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, D.lgs. 228/2001 [quest'ultimo caso non appare coerente con la previsione di cui al comma 1 dell'articolo in commento che fa riferimento alle imprese "che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile"]);
- c) almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti (nel caso di società di capitali).

L'ART. 3 istituisce, nello stato di previsione del MASAF un Fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui (a decorrere dal 2024), destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per favorire il "primo insediamento dei giovani nel settore agricolo", con preferenza:

- per l'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
- per l'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
- all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse verranno stabilite con successivo Decreto del Ministro da adottare entro 60 giorni dal 10 aprile 2024.

L'ART. 4 consente al «giovane imprenditore agricolo» e alle «imprese giovanili agricole» di optare - per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 periodi d'imposta successivi - per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta ma "limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero su "base catastale" ai sensi dell'art. 32 del TUIR (DPR 917/1986).

Quanto sopra a condizione che i soggetti di cui sopra non abbiano esercitato nei 3 anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che adempiano correttamente agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti.

L'Art. 5 introduce un regime di agevolazione in materia di compravendita di fondi rustici e relative pertinenze per corrispettivi non superiore a 200.000 euro, con riferimento al compenso per l'attività notarile da determinarsi in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A - Notai annessa al Regolamento di cui al DM 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

L'ART. 6 istituisce invece un credito di imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione) in favore dei giovani che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Anche in questo caso, i criteri per l'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e le modalità di concessione sono demandate ad un successivo Decreto del Ministro da adottare entro 60 giorni dal 10 aprile 2024.

L'Art. 7 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in favore dei giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, il versamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

L'ART. 8 attribuisce "priorità", nell'ordine, ai «giovani imprenditori agricoli» (lettera a, art. 2) e alle «imprese giovanili agricole» (lettere b e c, art. 2) ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrari in presenza di più soggetti confinanti, ai sensi:

- dell'art. 7 della [Legge 817/1971](#);
- dell'art. 8, comma 5, della [Legge 590/1965](#);
- dell'art. 66, comma 3, del [D.L. 1/2012](#).

e, a parità di condizioni tra essi, al soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate (art. 4, paragrafo 6, Regolamento UE n. 2021/2115 e della pertinente normativa nazionale di attuazione).

Quanto sopra con contestuale abrogazione dell'art. 7 del D.lgs. 228/2001 di analogo tenore.

L'ART.9 consente alle Regioni e alle Province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il "ricambio generazionale" nelle imprese agricole tramite:

- l'erogazione di incentivi alle "Associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli", per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate (e in particolare: la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante), la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni:

- incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del "patto di famiglia" di cui agli artt. da 768-bis a 768-octies c.c., a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

L'ART. 11, infine, consente ai Comuni di "riservare" ai «giovani imprenditori agricoli» e alle «imprese giovanili agricole» una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo, nei "mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli" di cui all'art. 4 del [D.lgs. 228/2001](#).

D.lgs. 29/2024

[15 marzo 2024, n. 29](#) "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n. 33".

Il provvedimento introduce, in particolare:

- "Misure per la prevenzione della fragilità e per la promozione della salute, dell'invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane" (ARTT.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

- "Misure volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane, nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali" (ARTT. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,);

- Norme per il "Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata" (ARTT. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33) promuovendo l'implementazione di servizi di comunità che operano secondo logiche di rete e di sussidiarietà orizzontale;

- "Disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari" (ARTT.34, 35, 36, 37, 38, 39) con riferimento anche alla definizione -mediante apposite LINEE GUIDA - di "standard formativi e formazione del personale addetto all'assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti", nonché e al riconoscimento del "valore sociale" dei cc.dd. "caregiver familiari".

Legge 24/2024

[28 febbraio 2024, n. 24](#) *“Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura”.*

L'ART. 2 definisce la figura dell'agricoltore *“custode dell'ambiente e del territorio”*, fermo restando quanto già previsto dalla Legge 194/2015 recante *“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”*, intendo per tali *“gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:*

- a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

L'ART. 3 consente alle Regioni, alle Province anche autonome, alle Città metropolitane, ai Comuni e alle Comunità montane e isolate- anche costituiti in Unioni o Associazioni di Comuni, di promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti, anche attraverso il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'Elenco di cui all'ART. 5 da istituire presso i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle Regioni e delle Province autonome.

L'ART. 4, per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'art. 14 *[per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali]* del [D.lgs. 228/2001](#) e per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 15 *[per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio]* del medesimo decreto, consente alle PP.AA. di valutare *“l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito Elenco, in ragione del servizio che si intendono affidare con i medesimi contratti.*

D.L. 19/2024

[2 marzo 2024, n. 19](#) *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.*

Il provvedimento interviene anche sulle materie del lavoro e degli appalti:

ART. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

- benefici normativi e contributivi
- novità in materia di appalti
- aumento delle sanzioni
- ripenalizzazione del reato di somministrazione abusiva di lavoro
- qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti)
- Lista di conformità INL
- contrasto al lavoro sommerso e vigilanza in materia di salute e sicurezza

ART. 30 (Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo)

- violazioni in ambito contributivo

Il DL 19/2023 è all'esame della V^a Commissione permanente della Camera ([C.1752](#)).

D.lgs. 20/2024

[5 febbraio 2024, n. 20](#) "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità".

D.L. 215/2023

[30 dicembre 2023, n. 215](#) "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

Il D.L. 215/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 23 febbraio 2024, n. 18](#).

[SCHEMA DI SINTESI](#) UECCOOP aggiornata al 25.03.2024

Con riferimento alla formulazione del nuovo comma **12-duodecies dell'art. 3**, si segnala che la norma fa riferimento al comma 7 dell'art. 106 del D.L.18/2020 a mente del quale "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021". Il DL "Milleproroghe", nel disporre il differimento di questo termine genericamente riferito alle "disposizioni" dell'articolo in commento, non ha fatto però esplicito riferimento (anche) al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci di cui al comma 1.

Il richiamo operato dal nuovo comma 12-duodecies dell'art. 3 del D.L. "Milleproroghe", pertanto, appare limitato al solo ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee ordinarie o straordinarie da tenersi entro il 30 aprile p.v. (oggi **31.12.2024 in virtù dell'ulteriore proroga disposta dal comma 2 dell'art. 11 della Legge 21/2024**), con la conseguenza che - fino a tale data - le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, possono procedere ad un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee ordinarie o straordinarie, in deroga alle disposizioni statutarie. Successivamente a tale data, per poter tenere le assemblee a distanza le società dovranno adeguare i propri statuti.

La proroga dunque non riguarderebbe i termini di approvazione dei bilanci del 2023, che dovranno essere approvati nel termine ordinario di 120 giorni (29.04.2024), salvo ricorrano le condizioni per l'approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni (28.06.2024) di cui agli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis c.c..

[TESTO COORDINATO](#)

D.L. 124/2023

[19 settembre 2023, n. 124](#) "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione".

[SCHEMA DI SINTESI](#) UECCOOP

Il DL 124/2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 13 novembre 2023, n. 162](#)

[TESTO COORDINATO](#)

NB: Così come preannunciato nel corso dell'Evento UeCoop sul PNRR del 28 febbraio u.s., a far data dal 1° marzo 2024, è attivo lo **Sportello unico digitale "S.U.D. ZES"** a disposizione delle attività produttive nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno d'Italia (che ricomprende 2550 comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) per presentare la richiesta di autorizzazione unica alla **Struttura di missione** istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 10 del [D.L. 124/2023](#) e operante quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ed alla quale sono state trasferite le funzioni già nella titolarità dei Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali, inizialmente istituite su territori circoscritti delle singole regioni sopra elencate (ai sensi dell'art. 4 e ss. del D.L. 91/2017).

I soggetti interessati ad avviare una nuova attività **soggetta all'Autorizzazione unica** possono presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica.

Il **Front Office** mette a disposizione il modulo di "Comunicazione preventiva" finalizzato ad un primo esame dell'iniziativa che si intende presentare quale primo punto di contatto verso la Struttura di Missione. Di seguito i link ai "Front Office" regionali:

[ABRUZZO](#), [BASILICATA](#), [CALABRIA](#), [CAMPANIA](#), [MOLISE](#), [PUGLIA](#), [SICILIA](#), [SARDEGNA](#)

[VED. ANCHE NOTA ESPLICATIVA UECCOOP](#)

SEGUICI ANCHE SU

FACEBOOK <https://www.facebook.com/uecoop>

INSTAGRAM <https://www.instagram.com/ue.coop/>

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg

www.uecoop.org

